



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 22/02/2012 n. 22

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12; L.R. n.6/2007 – D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 -
Comune di Ostra – 7° Variante parziale al Piano RegolatoRe GeneRale – Verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Destinatari

Dipartimento III

Ancona, 22/02/2012

Il Direttore del
Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)



II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che le varianti parziali prevedono i seguenti obiettivi:

- trasformazione in residenziale di un'ara attualmente destinata a parcheggio;
- trasformazione in parcheggio di un'area destinata ad attrezzature e servizi;
- viene regolarizzata la sede stradale di Via dei Fiori e viene aumentata la superficie di aree F2 verde attrezzato, eliminando il collegamento stradale tra due lottizzazioni.

PRESO ATTO che con nota prot. n.163119 del 28.12.2011 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno **14/03/2012**;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, questa competente Autorità non ha individuato SCA (soggetti competenti in materia ambientale) da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente;

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Ing. Maria Cristina Rotoloni, allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*) prot. n. 20947 del 10/02/2012;

PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All.I al d.lgs.vo



152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità precedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* -, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;
- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- gli articoli:
 1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale "*l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente*";



2. 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;
- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;*

DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna Responsabile dell'Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;

D E T E R M I N A

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto strategico, per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria prot n. 20947 del 10/02/2012 (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto di *“7° Variante Parziale al Piano Regolatore Generale”* pervenuto a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ostra, in data 15.12.2011, ns. prot. n.159767 del 21.12.2011.
- II. Di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *“La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”*.
- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Ostra per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



- V. Di dare mandato al Comune di Ostra di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI
DELL'UFFICIO:
fascicolo 110703 555**

Ancona, 21.02.2012

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Raffaella Romagna)**

**Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)**

MC/mc



Comune di Ostra

7[^] Variante Parziale al Piano Regolatore Generale.

Relazione Istruttoria

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Direttore Dipartimento

Ing. Roberto Renzi

Dirigente del Servizio

Arch. Sergio Bugatti

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Romagna

Istruttore

Ing. Maria Cristina Rotoloni



Febbraio 2012



1	PROCEDURA ADOTTATA.....	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione	3
1.2	Documentazione.....	3
1.3	Avvio del procedimento.....	3
1.4	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)	4
2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	5
2.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante.....	5
2.2	Obiettivi della Variante.....	5
2.3	Analisi del PRG vigente.....	5
2.3.1	Aspetti urbanistici.....	5
2.3.2	Aspetti paesistici.....	6
2.4	Conformità della Variante con i piani sovraordinati	6
2.4.1	P.P.A.R.....	6
2.4.2	P. T. C.	7
2.4.3	P. A. I.	7
2.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	7
2.6	Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	7
3	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.....	9
3.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	9
3.2	Parere istruttorio	9



1 PROCEDURA ADOTTATA

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*"
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*"
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*"
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 "*Linee Guida*"
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 "*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.*", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all'art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all'elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 1813/2010)

CONCLUSIONE: La presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d'applicazione della normativa sulla VAS.

1.2 Documentazione

La presente relazione tiene conto della documentazione acquisita con nota del Comune di Ostra prot. n. 15718 del 07.12.2011 (pervenuta in data 15.12.2011 ed assunta al protocollo generale al n. 159767 del 21.12.2011):

1. all. A – Relazione Tecnica;
2. all. B – Norme Tecniche di Attuazione (confronto vigente – modifica);
3. Rapporto ambientale preliminare;
4. Confronto attuale – futuro. Zona: Frazione Pianello;
5. Confronto stato attuale – futuro. Inquadramento territoriale.

1.3 Avvio del procedimento

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.



Pertanto i termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) e l'Autorità Procedente (AP) devono provvedere a svolgere le operazioni tecnico-istruttorie e l'espressione del parere motivato, stabiliti ai sensi dall'art. 11 e seguenti del Codice Ambiente, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, risultano così definiti:

procedimento	data
notifica AC	15/12/2011
scadenza art.15 D.Lgs. 152/2006	14/03/2012

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che non sussistono nella variante in oggetto entrambi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica.

1.4 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, "L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente."

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

La proposta di variante consiste nella modifica di destinazione d'uso di aree finalizzate alla realizzazione di una strada di collegamento tra Via dei Fiori e la strada interna al PEEP di Via S.Girolamo.

L'autorità procedente non ha individuato dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

Conclusioni: Si condivide quanto proposto dall'Autorità Proponente e quindi non si individuano altri SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente.



2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO


2.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

L'area oggetto di variante è sita ad Ostra, frazione Pianello, in via dei Fiori.

2.2 Obiettivi della Variante

La variante prevede:

- trasformazione in residenziale di un'area attualmente destinata a parcheggio;
- trasformazione in parcheggio di un'area destinata ad attrezzature e servizi;
- viene regolarizzata la sede stradale di Via dei Fiori e viene aumentata la superficie di aree F2 verde attrezzato, eliminando il collegamento stradale tra due lottizzazioni.



2.3 Analisi del PRG vigente

2.3.1 Aspetti urbanistici

Il vigente PRG del Comune di Ostra, risulta adeguato al P.P.A.R. con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 7 del 31.01.2000, entrato in vigore dal 13.03.2000.

Al Piano Regolatore Generale sono state apportate varie modifiche ufficializzate dai seguenti atti:

- con atto del Consiglio Provinciale n.56 del 04.04.2002 veniva approvata definitivamente la 1^a Variante parziale al P.R.G. (BUR Marche n.62 del 16.05.2002);
- con atto del Consiglio Comunale n.4 del 19.03.2004 veniva approvata definitivamente la Variante parziale al P.R.G. per la realizzazione di modifiche della SP 360 "Arcevese" (BUR Marche n.36 del 15.04.2004);



- con atto del Consiglio Comunale n.15 del 24.04.2004 veniva approvata definitivamente la 2^a Variante parziale al P.R.G. (BUR Marche n.45 del 06.05.2004);
- con atto del Consiglio Comunale n.65 del 28.12.2007 veniva approvata definitivamente la 3^a Variante parziale al P.R.G. (BUR Marche n.7 del 24.01.2008);
- con atto del Consiglio Comunale n.63 del 10.11.2009 veniva approvata definitivamente la 4^a Variante parziale al P.R.G..

Le aree oggetto di variante ricadono in zona:

- F4, parcheggio
- F1, attrezzature e servizi
- F2, verde attrezzato
- Viabilità

2.3.2 Aspetti paesistici

Le aree interessate dalla variante non ricadono in zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii.

2.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

2.4.1 P.P.A.R.

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale risulta:

- ✓ adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4127 del 13 luglio 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 106 del 15 ottobre 1987), integrata e modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7045 del 4 dicembre 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 11 dicembre 1987);
- ✓ approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3.11.1989, n. 197 (pubblicata nel supplemento al B.U.R. Marche n. 18 del 9.2.1990);
- ✓ entrato in vigore, come stabilisce l'art. 66 delle norme tecniche di attuazione, il 10 febbraio 1990, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il PPAR, in adempimento di quanto disposto dall'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

Il P.P.A.R. è esteso all'intero territorio regionale e le norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.

Il vigente PRG del Comune di Ostra, risulta adeguato al P.P.A.R. con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 7 del 31.01.2000, entrato in vigore dal 13.03.2000.

L'area oggetto di variante non interferisce con gli ambiti definitivi di tutela del PPAR.



2.4.2 P. T. C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche, pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

La modifica proposta non contrasta con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento.

2.4.3 P. A. I.

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004).

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

La presente variante non interferisce con aree individuate dal PAI.

Preme comunque ricordare che le disposizioni di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica dell'osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale e che per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64 si rimanda all'acquisizione del parere di competenza della Provincia di Ancona.

2.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione definitiva n. 9 del 15.03.2007 e successivamente aggiornato con D.C.C. n. 18 del 09.02.2009.

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Nella Relazione Tecnica il Comune dichiara la compatibilità della variante con il citato Piano di Classificazione Acustica.

2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

Si evidenzia che il rapporto preliminare deve contenere le valutazioni di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle “Norme per l'edilizia sostenibile”. Secondo quanto previsto nelle linee guida regionali (DGR 1813/2010) tali valutazioni possono essere contenute nel



rapporto ambientale, che “... include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale di cui all’art. 5, comma 2 della LR 14/08.”

In merito a tale aspetto la Regione Marche ha infatti stabilito (con nota prot. 33193 del 16/01/2009) che “ il Rapporto Ambientale redatto ai sensi e per i fini della procedura di VAS è un documento di analisi che esplicita con un ragionevole livello di dettaglio tutte le possibili interazioni tra il piano e i sistemi ambientali coinvolti. Il RA sarà pertanto sufficientemente adeguato per ottemperare a quanto richiesto dalla legge 14/2008. Nel rapporto preliminare, il livello di dettaglio delle informazioni è quello minimo necessario alla comprensione delle possibili interazioni e non sono previste, se non in casi particolarmente complessi, analisi o approfondimenti conoscitivi di livello tale da rispondere alle esigenze di cui alla L.R. 14/2008.

Ritenendo che il disposto di cui al punto 4 del paragrafo 2.4.1 della DGR 1813/10 non possa essere applicato anche al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene opportuno integrare le analisi svolte nell’ambito del rapporto preliminare in modo da rispondere più adeguatamente a quanto richiesto dall’art. 5 della L.R.14/08. Tali approfondimenti dovranno essere parte integrante dell’adozione della variante al P.R.G.



3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

3.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al punto 2.2 delle Linee Guida (D.G.R. 21.12.2010, n. 1813), prevede la redazione del rapporto preliminare contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri e alle indicazioni metodologiche di cui all'allegato III delle suddette Linee Guida.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

- Introduzione (scopo del documento, riferimenti normativi, percorso metodologico adottato, contenuti e struttura del documento)
- Caratteristiche del piano
- Caratteristiche degli effetti e impatti sulle aree interessate (lo stato ambientale, fattori di attenzione ambientale – vincoli – tutele – indirizzi specifici, analisi di sostenibilità)
- Valutazione di coerenza
- Conclusioni

3.2 Parere istruttorio

La proposta di variante consiste nella modifica di destinazione d'uso di aree finalizzate alla realizzazione di una strada di collegamento tra Via dei Fiori e la strada interna al PEEP di Via S.Girolamo.

Conclusioni:

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, SI RITIENE

1. di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali).
2. di **escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18** fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del suddetto decreto le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.